



Il giorno 1941, l'Autorità Giudiziarica ha ritenuto che ove sussista il fatto dell'esercizio di mansioni superiori senza l'esplicito affidamento da parte della Direzione Generale trova applicazione l'art. 2103 Cod. Civ. nel senso che il diritto del prestatore d'opera è limitato al trattamento economico finitativo -

Le rivendicazioni in atto da parte di impiegati già preposti a sedi ispettive riguardano 10 elementi, dei quali 6 hanno avuto l'Autorevolezza Giudiziarica facendo esplicito richiamo al precedente già giudicato dalla Suprema Corte nella causa *Siana* cf. *L.N.F.* - Gli elementi di che trattasi, ad eccezione di tre, sono attualmente in quiescenza per modo che le rivendicazioni, nella maggior parte dei casi, si concretano in una pretesa puramente economica in termini di differenza di retribuzione e di differenza di trattamento di cessato rapporto. Alcuni elementi, poi, hanno raggiunto durante il servizio il maggior grado in sedi di normale avanzamento di carriera e quindi la pretesa riguarda la retrodatazione della